

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Martedì, 15 luglio 2025**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 20 giugno 2025.

**Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alle regioni biogeografiche continentale e alpina, insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.** (25A03924) ..... Pag. 1

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 luglio 2025.

**Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da AM+ S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.** (25A03886) ..... Pag. 3

DECRETO 10 luglio 2025.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.** (25A03988) ..... Pag. 4

#### Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 14 luglio 2025.

**Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.** (Ordinanza n. 3/2025). (25A04025) ..... Pag. 8

#### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 25 giugno 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Era società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.** (25A03855) ..... Pag. 23

DECRETO 25 giugno 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Energia società cooperativa in liquidazione», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.** (25A03856) ..... Pag. 24



DECRETO 25 giugno 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Liberomondo società cooperativa sociale in liquidazione», in Bra e nomina del commissario liquidatore.** (25A03857). . . . . Pag. 25

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene e benzoile perossido, «Adalain». (25A03776). . . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Zopiclone, «Zopiclone Olpha» (25A03777). . . . . Pag. 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di pantoprazolo sodico sesquidrato, «Pantoprazolo Zentiva Italia». (25A03778). . . . . Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di benzilpenicillina, «Benzilpenicillina Potassica K24 Pharmaceuticals». (25A03779). . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Novalgina» (25A03780). . . . . Pag. 29

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gallio (67GA) Citrato Curium Netherlands» (25A03926). . . . . Pag. 30

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali (25A03927). . . . . Pag. 30

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali (25A03928). . . . . Pag. 31

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» (25A03942). . . . . Pag. 31

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Daflon» e «Stilnox» (25A03943). . . . . Pag. 31

Avviso di pubblicazione della determina n. 899 del 24 giugno 2025 di adeguamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023. (25A03944). . . . . Pag. 32

### Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Criteri e modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per il periodo relativo agli anni termici 2025-2026 e 2026-2027. (25A03941). . . . . Pag. 32

### Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia del SS. Salvatore nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia. (25A03887). . . . . Pag. 32

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Moisè nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia. (25A03888). . . . . Pag. 32

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Grumo Appula. (25A03900). . . . . Pag. 32

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Magisano. (25A03901). . . . . Pag. 32

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Galliciano nel Lazio. (25A03902). . . . . Pag. 32

### Ministero della salute

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2023 (25A03940). . . . . Pag. 32

### Ministero delle imprese e del made in Italy

Bando per la partecipazione al Corso *post-universitario* di specializzazione superiore in telecomunicazioni - anno accademico 2025/2026 (25A03908). . . . . Pag. 42

### Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Riconoscimento e conferma delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (25A03907). . . . . Pag. 42



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 20 giugno 2025.

**Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alle regioni biogeografiche continentali e alpina, insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (UE) 2025/256;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2025/251;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con lettera prot. 231542 del 17 dicembre 2024 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 final «Strategia europea per la biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 del 8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2024, n. 1148 di approvazione in via definitiva l'individuazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 della Regione biogeografica alpina del Friuli-Venezia Giulia;



Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2024, n. 1149 di approvazione in via definitiva l'individuazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 della Regione biogeografica continentale del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i su richiamati atti, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di cinque siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rilasciata con nota a firma del Presidente di Regione del 14 marzo 2025, prot. n. 3519;

Decreta:

Art. 1.

#### *Designazione ZSC*

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) tre siti della regione biogeografica continentale, un sito della regione biogeografica alpina ed uno compreso in entrambe le bioregioni e insistenti nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE come da Allegato 1 al presente provvedimento.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con nota del 17 dicembre 2024 prot. n. 231542. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ([www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

#### *Obiettivi e misure di conservazione*

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con le delibere di giunta riportate nella tabella di cui all'Allegato 1, già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla regione. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

#### *Soggetto gestore*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

*Il Ministro:* PICHETTO FRATIN



ALLEGATO I

(art. 1 comma 1)

| Tipo sito | Codice    | Denominazione               | Area (Ha) | Regione Biogeografica | Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| B         | IT3310013 | Torrente Arzino             | 511       | Alpina/Continetale    | DGR 1148 del 25.07.2024                                              |
| B         | IT3320041 | Rio Chiarò di Cialla        | 64        | Continetale           | DGR 1149 del 25.07.2024                                              |
| B         | IT3320039 | Palude di Racchiuso         | 12        | Continetale           | DGR 1149 del 25.07.2024                                              |
| B         | IT3320040 | Rii del Gambero di torrente | 28        | Alpina                | DGR 1148 del 25.07.2024                                              |
| B         | IT3330010 | Valle del Rio Smiardar      | 193       | Continetale           | DGR 1149 del 25.07.2024                                              |

25A03924

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 2025.

**Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da AM+ S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.**

### IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

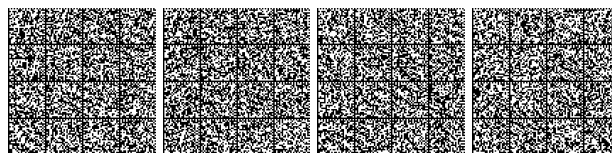
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea



e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di Cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che AM+ S.p.a., partecipata dall'Azienda multiservizi casalese S.p.a., a sua volta partecipata dal Comune di Casale Monferrato e da altri comuni e dall'Azienda multiservizi valenzana S.p.a., a sua volta partecipata dal Comune di Valenza e da altri comuni, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con l'Autorità d'ambito n. 2 «Biellesse, Vercellese, Casalese»;

Vista la nota n. 185 del 16 gennaio 2025 con la quale AM+ S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 145813 del 23 maggio 2025;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da AM+ S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di Cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da AM+ S.p.a., partecipata dall'Azienda multiservizi casalese S.p.a., a sua volta partecipata dal Comune di Casale Monferrato e da altri comuni e dall'Azienda multiservizi

valenzana S.p.a., a sua volta partecipata dal Comune di Valenza e da altri comuni, relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2025

*Il Vice Ministro:* LEO

25A03886

DECRETO 10 luglio 2025.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.**

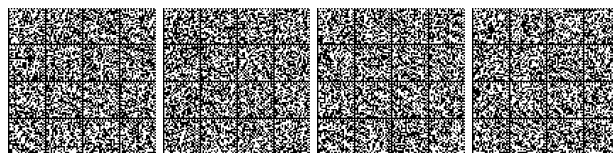
IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il

meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determina n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.460 milioni di euro

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 luglio 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 luglio 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si



determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

#### Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

#### Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

#### Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

#### Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

#### Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

#### Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

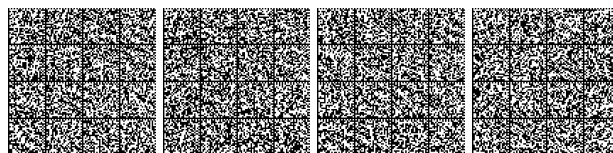
Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.



Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

#### Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 luglio 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

#### Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

#### Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

#### Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

#### Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

#### Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 11 luglio 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.



## Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

## Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A03988

## MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 14 luglio 2025.

**Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.** (Ordinanza n. 3/2025).

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art. 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel *cluster* del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce mi-



sure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2023, n. 152;

Vista la Convenzione stipulata con l'Ente nazionale cinofilia italiana in data 20 maggio 2025 per il rafforzamento dell'attività di ricerca delle carcasse di cinghiale con l'ausilio di unità cinofile;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare le misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 5/2024, prorogata in data 31 marzo 2025, 30 aprile 2025 e 12 giugno 2025;

Preso atto di quanto espresso dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP), dal Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e dagli esperti del Gruppo operativo degli esperti nell'ambito della consultazione a mezzo mail del 18 giugno 2025;

Dispone:

Art. 1.

#### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) che devono essere applicate in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come di seguito riportate:

a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;

b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia;



c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;

d) misure di biosicurezza negli stabilimenti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell'organizzazione territoriale sotto il coordinamento del Commissario straordinario e del Ministero della salute.

#### Art. 2.

##### *Contenimento della circolazione virale attraverso l'utilizzo di barriere*

1. Al fine di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico, limitare la diffusione della PSA verso territori attualmente indenni e garantire l'applicazione delle misure della presente ordinanza, il Commissario straordinario, sentito il Gruppo operativo degli esperti (di seguito GOE), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina il potenziamento delle barriere autostradali esistenti, attuato dalle società concessionarie autostradali e, se del caso, dagli enti proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonché la costruzione di ulteriori barriere fisiche.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli altri enti locali assicurano il necessario supporto anche amministrativo al Commissario straordinario al fine di attuare quanto previsto al comma 1.

3. In caso di costruzione di barriere *ex-novo* al di fuori della rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla PSA ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

4. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 3, è a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facoltà della regione o provincia autonoma interessata l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza. Analogamente le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute alla gestione e al mantenimento delle opere precedentemente realizzate dal Commissario straordinario alla PSA ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, la cui consegna è da ritenersi effettiva.

5. Per la realizzazione delle barriere di cui al presente articolo nelle zone infette e nelle zone indenni adiacenti alle zone infette, il Commissario straordinario opera in conformità a quanto previsto dall'art. 2, commi 1-bis, 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. Nell'ambito della procedura per la messa in posa delle barriere, l'approvazione da parte del Commissario straordinario del progetto d'intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità

dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e qualora le predette recinzioni debbano essere installata su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza con provvedimento motivato l'occupazione di urgenza in deroga al citato testo unico.

6. I reparti territoriali del CUFAA vigilano sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedendo alla verifica dell'integrità delle barriere già posizionate e informando il Commissario straordinario in caso di manomissione che infici l'integrità della barriera. A cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.

#### Art. 3.

##### *Zona di Controllo dell'espansione virale - Zona CEV*

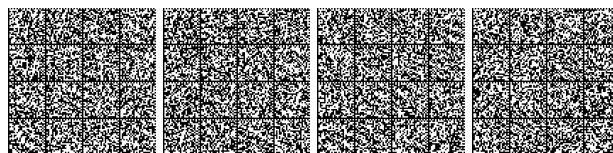
1. A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell'analisi del rischio e dell'andamento della situazione epidemiologica, è individuata una zona di controllo dell'espansione virale (di seguito zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali, per la costituzione di una «zona bianca», allo scopo di arrestare la diffusione della PSA in combinazione con altre misure.

2. Nella zona CEV è vietata l'attività venatoria e di controllo faunistico (nelle diverse forme collettive) verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella zona CEV. Sono di regola consentite le attività di depopolamento attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo. L'attività venatoria e il controllo faunistico sono invece consentiti verso le altre specie, sulla base delle regole vigenti, anche nelle zone soggette a restrizione di cui ai successivi articoli della presente ordinanza e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.

3. Nella zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga a quanto presente ai commi 2 e 4.

4. L'attività di depopolamento di cui al presente articolo è affidata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che informano il Commissario straordinario garantendone l'implementazione. Il depopolamento può essere svolto da ditte specializzate appositamente incaricate, Forze armate come indicato nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti nelle rispettive zone soggette a restrizione, nonché da altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Tutte le figure incaricate di svolgere tali attività devono essere adeguatamente formate dall'autorità competente locale, di seguito ACL, in materia di biosicurezza.

5. L'attività di abbattimento dei cinghiali mediante tiro selettivo può essere attuata anche con le trappole e il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna con l'uti-



lizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a *imaging* termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo, e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.

6. L'elenco dei comuni ricadenti nella zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale [vetinfo.it](http://vetinfo.it)

#### Art. 4.

##### *Depopolamento dei cinghiali*

1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con tre cani e un massimo di quindici persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella zona CEV, è permesso il controllo faunistico ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 in tutte le sue forme. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento in tale zona deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. I capi abbattuti in attività venatoria, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai *test* di laboratorio per ricerca del *virus* PSA e agli altri *test* previsti dalla norma. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari.

3. Le attività di controllo faunistico di cui al presente articolo sono coordinate dal Commissario straordinario e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti nelle rispettive zone soggette in restrizione e altre figure appositamente individuate e auto-

rizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e zona CEV, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a *imaging* termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.

4. I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione potranno essere lasciati nella disponibilità dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai *test* di laboratorio per ricerca del *virus* PSA e gestiti secondo quanto riportato nell'allegato 1.

5. Solo per il *cluster* del nord-ovest dal 1° settembre 2025 la gestione del depopolamento nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023 non ricadenti nella zona CEV, si effettua attraverso un sistema di valutazione integrato basato sull'analisi della situazione epidemiologica e del livello della sorveglianza delle zone di territorio regionale assegnate alle squadre di caccia al cinghiale, definite Unità di gestione dei cinghiali (UDG), e degli istituti faunistici. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con zone soggette a restrizione devono trasmettere alla struttura commissariare gli *shapefile* relativi alle UDG, ove esistenti, e agli istituti faunistici.

6. Per l'applicazione del sistema di cui al comma 5 la comunicazione delle UDG e degli istituti faunistici deve riguardare almeno le aree soggette a restrizione. Le indicazioni per la trasmissione degli *shapefile* di cui al presente articolo saranno trasmesse con nota del Commissario straordinario alla PSA.

7. Nelle UDG e negli istituti faunistici di cui al comma 5 in cui negli ultimi quattro mesi sia stato riscontrato anche un solo caso positivo di PSA sono autorizzate esclusivamente le forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

8. Nelle UDG e negli istituti faunistici di cui al comma 5 in cui negli ultimi quattro mesi non siano stati riscontrati casi positivi alla PSA e dove il livello di sorveglianza non consente di escludere la presenza della malattia è consentito effettuare il controllo della popolazione tramite i metodi di cui al comma 7 e, in aggiunta,



con la girata con un massimo di tre cani e quindici persone per UDG. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sulla base delle caratteristiche territoriali e della situazione epidemiologica. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

9. Nelle UDG e negli istituti faunistici di cui al comma 5 in cui negli ultimi quattro mesi non siano stati riscontrati casi positivi e dove il livello di sorveglianza consente di escludere la presenza della malattia è consentito il controllo della popolazione oltre che tramite tutti i metodi di cui ai commi 7 e 8, con metodi di controllo collettivi senza limitazione di numero di cani e di persone e anche attraverso operatori abilitati con la residenza venatoria nella UDG stessa a condizione che si rinunci ad effettuare attività venatoria e controllo faunistico al cinghiale in zona 1, zona CEV e zone indenni. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

10. I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione potranno essere lasciati nella disponibilità dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e gestiti secondo quanto riportato nell'allegato 1.

11. L'allestimento di dispositivi di cattura e la loro gestione deve avvenire secondo le indicazioni tecniche del Commissario straordinario per il tramite dei GOT sentito il GOE. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti.

12. L'attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette e negli istituti faunistici di ogni tipo ai fini dell'eradicazione della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla legge n. 394/1991 possono essere svolti anche dai soggetti di cui al precedente comma 3, coordinati dal Commissario straordinario in accordo con l'ente gestore senza ulteriori obblighi formativi. Ove l'ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o nazionale, o il concessionario dell'area privata sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale, il Commissario straordinario provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, Forze armate come indicato nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale e soggetti di cui al precedente comma 3 senza ulteriori obblighi formativi.

13. È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.

14. In deroga al punto 13, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le attività di depopolamento, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, oppure prima in un centro di lavorazione di carni di selvaggina descrivendo nella richiesta una procedura canalizzata che garantisce la separazione con altri prodotti, per poi essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

15. È vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione se non finalizzata all'abbattimento o macellazione immediata all'interno delle zone stesse.

16. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella zona CEV le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano attraverso i piani regionali interventi urgenti» (PRIU) attuano il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 e successive modificazioni ed integrazioni i cui target numerici sono rimodulati annualmente a seguito dell'analisi degli anni precedenti a cura di ISPRA.

17. Ai fini della eradicazione della PSA le attività previste dai PRIU si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. I PRIU non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.

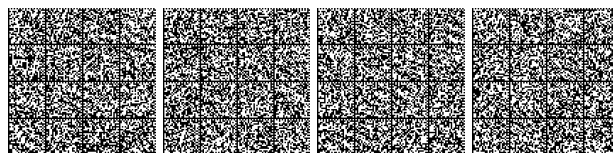
#### Art. 5.

##### *Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia*

1. A partire dal bordo esterno della zona CEV, o della ZR I se esterna alla zona CEV, è individuata un'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 10 km. In quest'area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

2. Il Commissario straordinario stabilisce target di abbattimento per le singole UDG ricadenti nella zona di riduzione della densità. Laddove non sono presenti UDG (es. zone pianeggianti) la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e il target di depopolamento corrisponde ad una densità obiettivo zero.

3. Le regioni e province autonome supervisionano le azioni di depopolamento e mettono in atto incentivi per il raggiungimento dei target prestabiliti.



4. Il territorio ricadente nella zona di riduzione della densità del cinghiale verrà rimodulato in base alla situazione epidemiologica e reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale *vetinfo.it*

7. Gli animali abbattuti nella zona di riduzione della densità del cinghiale devono essere sottoposti a *test* per la ricerca del *virus* della PSA. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità dei campioni, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

#### Art. 6.

##### *Sorveglianza sui cinghiali*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle ACL e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'autorità competente stessa.

2. In tutto il territorio nazionale, su ogni singolo cinghiale trovato morto o moribondo (compresi gli investimenti), ivi inclusi i resti di carcassa, si dovrà garantire il controllo virologico con particolare riguardo nei casi associati ad un sospetto di malattia (es. mortalità aumentata, sintomatologia riferibile a PSA, collegamento epidemiologico). Le carcasse degli animali morti, ivi inclusi i resti di carcassa, devono essere rimosse e smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1 e assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.

4. Fermo restando quanto indicato nei commi 1 e 2, nelle zone soggette a restrizione le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con il coordinamento del Commissario straordinario effettuano la ricerca rinforzata delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle zone CEV in particolare dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024 e le indicazioni tecniche delle struttura commissariale, sentito il GOE.

5. La ricerca rinforzata di cui al comma 4 deve essere svolta in modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta densità di cinghiali, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato, delle Forze armate, e coinvolgendo le associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione.

6. Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione, nella zona CEV, deve essere testato per PSA. I capi catturati e abbattuti devono essere gestiti secondo la presente ordinanza nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza di cui all'allegato 1. Qua-

lora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento *in loco* dei capi ritrovati morti.

7. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente l'ACL ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei *test* diagnostici e dello smaltimento delle carcasse ai sensi del regolamento (CE) 2009/1069.

#### Art. 7.

##### *Ricerca con cani*

1. Al fine di incrementare l'efficacia della sorveglianza passiva nonché per integrare le attività di monitoraggio sul territorio, è disposto in collaborazione con l'Ente nazionale cinofilia italiana (di seguito ENCI) l'utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del «*Test* ENCI per unità cinofile per la ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale», di validità biennale) nell'ambito della Convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario straordinario alla PSA.

2. I cani impiegati nelle missioni hanno conseguito il «brevetto di monitoraggio» a seguito del superamento del «*Test* ENCI per unità cinofile per la ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale».

3. Le unità cinofile operano secondo quanto previsto dalle linee guida «Modalità operative intervento unità cinofile» di cui alla Convenzione sopra citata e nel rispetto di specifiche procedure di biosicurezza, e con il supporto di dispositivi elettronici (localizzatore palmare e collare con localizzazione combinata GPS, GSM, palmare, *smartphone*) predisposti appositamente per l'attività di ricerca.

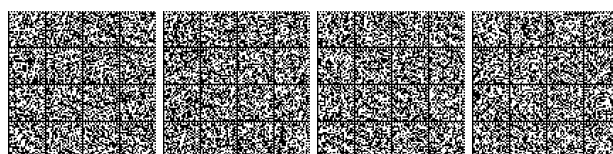
4. Ogni missione si svolge nelle zone e relative celle proposte dai referenti regionali alla sorveglianza secondo una pianificazione almeno settimanale. Sulla base di valutazioni epidemiologiche o in casi di necessità di interventi particolari con caratteristiche di urgenza, il Commissario straordinario può richiedere una modifica delle zone proposte attraverso una pianificazione a risposta rapida.

5. Successivamente ad ogni uscita, il personale tecnico ENCI provvede alla predisposizione di una relazione sullo «sforzo di monitoraggio» e sui risultati ottenuti in termini di numero di unità cinofile impiegate, transetti effettuati, tempi effettivi di ricerca e reperti segnalati.

#### Art. 8.

##### *Sorveglianza sui suini domestici*

1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL sulla base della situazione verificata *in loco* anche con il supporto delle Forze dell'ordine, aggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e dei morti.



2. L'ACL esegue il prelievo di campioni per il *test* diagnostico nei confronti della PSA di tutti i casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

3. L'ACL campiona – in assenza di sospetto – nelle zone soggette a restrizione I, II e III, in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti di età superiore a sessanta giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe trovati morti. Inoltre devono essere campionati tutti i suini trovati morti o moribondi al di fuori di un contesto aziendale, ivi inclusi i resti di carcassa.

4. L'ACL identifica come sospetta la carcassa di cinghiale e di maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA.

#### Art. 9.

##### *Misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti di suini domestici siti in zone di restrizione*

1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL effettua la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiorna la *check list* di biosicurezza in tutti gli stabilimenti commerciali, con particolare riferimento a quelli della tipologia «semibradi» valutando anche il rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594 entro il 31 dicembre 2025, dando priorità alle aree maggiormente a rischio tra le zone soggette a restrizione e comunque prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini, o entro un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione, anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare, l'ACL deve verificare la netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento e gli aspetti gestionali. I suddetti controlli devono essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente e comunque entro novantasei ore dall'esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche di cui sopra, sono considerati validi i controlli eseguiti nei novanta giorni precedenti l'emanazione della presente ordinanza, ferma restando la necessità di effettuare tutti i controlli di *follow up* e ogni altro ulteriore controllo periodico che l'ACL ritenga di dover effettuare per la verifica del mantenimento dei requisiti di biosicurezza.

2. Negli stabilimenti di cui al comma 1 in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni l'ACL dispone il blocco ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Nel caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento degli animali non sarà dato seguito all'indennizzo ai sensi della legge n. 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili. Il ripopolamento dei suddetti allevamenti sarà consentito solo a seguito di adozione e verifica da parte dell'ACL delle condizioni di biosicurezza rafforzate ai sensi del regolamento di esecuzione

2023/594 e previa valutazione della situazione epidemiologica e della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti.

3. L'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di stabilimenti familiari, e ne dispone il divieto di ripopolamento. Il ripopolamento è subordinato alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 ed alla valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ACL. Il Commissario straordinario sulla base di motivate richieste delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano può concedere deroghe alle disposizioni di cui al presente comma.

#### Art. 10.

##### *Misure di biosicurezza e di controllo nelle zone soggette a restrizione nel periodo a maggior rischio*

1. A far data dall'emissione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2025, individuato come periodo a maggior rischio di infezione negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione, devono essere attuate ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione del *virus* PSA.

2. Nelle zone soggette a restrizione II e III, è vietato l'accesso all'area pulita degli stabilimenti di suini a personale non strettamente necessario per la gestione degli animali e per le attività di verifica da parte dell'ACL.

3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III è vietato l'ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate alla gestione dell'allevamento. Qualora un mezzo debba necessariamente accedere all'area pulita, ciò è consentito solo nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente e previa informazione all'ACL. Le attività non direttamente connesse alla gestione dell'allevamento che comportino ingressi ripetuti o prolungati nel tempo nella zona pulita devono essere programmate in altro periodo.

4. Il personale che opera in stabilimenti di suini ubicati nelle zone soggette a restrizione I, II e III deve rispettare un periodo di inattività minimo di quarantotto ore prima di recarsi in stabilimenti di suini localizzati al di fuori delle medesime zone.

5. In tutte le zone soggette a restrizione deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale, anche con riferimento a persone e mezzi, tra stabilimenti di suini da riproduzione e da ingrasso, anche qualora appartengano alla medesima filiera. In tali stabilimenti deve essere assicurato l'impiego esclusivo di mezzi dedicati alla specifica zona di restrizione.

6. In caso di focolaio di PSA in stabilimenti di suini è immediatamente sospesa la movimentazione di partite di suini da zone soggette a restrizione II e III della regione in cui si verifica il focolaio, ferme restando le misure già previste per le zone di protezione e sorveglianza. Una volta effettuata l'indagine epidemiologica, con dispositivi del Ministero della salute saranno disciplinate le deroghe al divieto di movimentazione di cui al presente comma.

7. L'ACR, in funzione della fase del ciclo produttivo, sentito l'OEV e l'UCR programma la macellazione o



l'abbattimento preventivo ai sensi del reg. 2020/687 dei suini presenti negli stabilimenti che ricadono nel raggio di 1 km dal luogo di ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla PSA.

#### Art. 11.

##### *Ulteriori misure di controllo nelle zone soggette a restrizione*

1. L'ACL, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica della malattia sentito anche l'Osservatorio epidemiologico veterinario di riferimento, può vietare l'accasamento di suini negli allevamenti a carattere familiare, in tutto i territori delle provincie con aree ricomprese in zone di restrizione;

2. A far data dall'emissione della presente ordinanza e fino al 15 ottobre 2025, divieto di ripopolamento negli allevamenti suini siti in zona di restrizione ad eccezione degli allevamenti che alla data dell'emanazione della presente ordinanza risultano attivi con capi per i quali il proseguimento dell'attività è consentito nel rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata previsti dal regolamento di esecuzione 2023/594 e verificati secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per consentire la ripresa dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 2 rilasciano specifica deroga alle movimentazioni verificano il rispetto dei requisiti previsto dall'art. 9 e 10 della presente ordinanza.

4. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, garantendo che siano rispettate la numerosità massima consentita e adeguate condizioni di biosicurezza. In caso di riscontro di non conformità e mancata risoluzione delle stesse verificata entro un tempo massimo di quindici giorni, l'ACL procederà alla contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 136/2022.

5. L'ACL coordina l'affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone soggette a restrizione. I segnali, forniti dall'ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone soggette a restrizione e all'ingresso dei centri abitati, paesi e città. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare.

6. Nelle zone soggette a restrizione II e III le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane ludico-ricreative e sportive individuate nell'allegato 2 alla presente ordinanza, con numero superiore a venti persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali a seguito di parere favorevole espresso dalla ACL volto a verificare l'idoneità alle norme di biosicurezza dell'evento/manifestazione. Qualora la verifica di conformità rispetto alle norme di biosicurezza dia esito negativo, la ACL prescrive le dovute integrazioni ritenute necessarie al fine di prevenire la diffusione della PSA e dare attuazione alle misure contenute nella presente ordinanza.

7. L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III è consentito, a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltre con procedura canalizzata su autorizzazione del servizio veterinario ufficiale competente sul luogo di partenza e destinazione, ad aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di trattamento in grado di garantire l'inattivazione del *virus* eventualmente presente.

8. Nelle zone soggette a restrizione II, III è consentito il pascolo vagante purché le greggi non escano dalle stesse zone (non è consentito alcuno spostamento tra le diverse zone soggette a restrizione) e applicando quanto previsto dall'allegato 2. Per la movimentazione verso l'esterno delle zone soggette a restrizione II, III, i responsabili delle greggi devono richiedere specifica deroga all'ACL competente sui comuni di partenza e destinazione. La movimentazione sarà autorizzata solo dopo il parere favorevole dell'ACL e applicando specifiche misure di riduzione del rischio indicate dall'ACL.

9. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del *virus* PSA.

10. È vietata la movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal medesimo regolamento.

11. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, può individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al precedente comma o valutare la necessità di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.

12. L'ACL garantisce il rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini anche attraverso l'inserimento del blocco condizionato in BDN dei documenti di accompagnamento (DDA – ex mod. 4).

13. Sono in capo all'ACL, in quanto riferiti ad attività di sanità pubblica veterinaria, i costi sostenuti per:

il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione;

la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti anche dai cinghiali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone soggette a restrizione;



le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo faunistico (abbattimenti) se attuate tramite ditte specializzate, previste nelle zone soggette a restrizione.

14. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone soggette a restrizione possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre le misure previste per le zone soggette a restrizione. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.

15. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali o ibridi maialexcinghiale non indentificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suidi detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.

#### Art. 12.

##### *Misure di biosicurezza e controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia*

1. L'ACL verifica i livelli di biosicurezza degli stabilimenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, n. 173, dando priorità a quelli di tipologia «semi-brado», attraverso la compilazione delle apposite *check list* e la loro registrazione nel sistema Classifyfarm.it tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'esecuzione del controllo. In caso di non conformità si applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ACL sulla base della situazione verificata *in loco* anche con il supporto delle forze dell'ordine aggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e dei morti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti.

3. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022. In caso di non conformità si applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di interventi di controllo deve essere finalizzata esclusivamente alla macellazione degli stessi animali e autorizzata dall'ACL, secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che devono garantire la tracciabilità dei suddetti animali.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024, il control-

lo virologico dei suini sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di tutti i suini morti negli stabilimenti familiari e, per gli stabilimenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi negli eventuali focolai domestici.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano supportano i sindaci al fine di assicurare l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei cinghiali, impedendo l'accesso alle fonti di cibo inclusi rifiuti domestici e quelli situati nei luoghi pubblici, comprese le aree protette nonché gli alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. A questo scopo adottano specifiche campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione.

8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la sensibilizzazione degli enti competenti al fine di rafforzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree protette, alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore.

#### Art. 13.

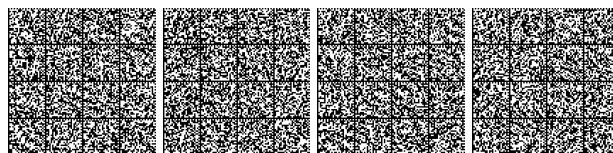
##### *Deroga al divieto di circolazione stradale*

1. In caso di focolai di PSA in suini domestici, in deroga al divieto di cui al decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stradale, è consentita la circolazione fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, ai veicoli anche di massa superiore a 7,5 tonnellate utilizzati per il trasporto delle carcasse, per le operazioni di abbattimento, disinfezione, ed ogni altra attività connessa alla gestione dei focolai che si renda necessaria per ragioni sanitarie.

2. A tal fine, su richiesta dell'operatore o trasportatore, la ACL territorialmente competente in base al luogo di partenza, rilascia idonea documentazione comprovante la necessità del viaggio in relazione all'emergenza epidemica e contenente le altre informazioni necessarie alla gestione del rischio legato al trasporto (targa del veicolo, luogo di partenza e di destinazione, tragitto da percorrere, etc.).

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma del decreto 12 dicembre 2024 i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. I mezzi di trasporto che viaggiano in deroga devono essere muniti di idonea documentazione rilasciata dall'ACL.

4. Nei luoghi di destinazione i mezzi di trasporto di cui al presente articolo devono essere puliti e disinfet-



tati secondo le procedure previste per i focolai di PSA con la supervisione del personale della ACL localmente competente.

#### Art. 14.

##### *Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega*

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo già individuate all'interno delle UCC e delle Unità di crisi regionali e locali, il prefetto in accordo con il Commissario straordinario alla PSA, può istituire una Cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle misure previste dalla presente ordinanza.

2. L'ACL, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) specificamente formati.

3. Per l'attuazione delle misure della presente ordinanza, ad esclusione delle attività di competenza prettamente sanitaria, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono, previo accordo con i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, delle associazioni venatorie e di volontariato nonché di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggano le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.

#### Art. 15.

##### *Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione*

1. Ove necessario al fine di definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE, il Commissario straordinario alla PSA e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano interessate, comunica alla Commissione europea la proposta contenente l'individuazione delle zone soggette a restrizione. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc.), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positività e la distanza dagli altri casi più prossimi considerato quanto riportato nel manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di cinghiali e le linee guida dell'EFSA «ASF Exit Strategy: Providing cumulative evidence of the absence of African swine fever virus circulation in wild boar populations using standard surveillance measures».

#### Art. 16.

##### *Flussi informativi*

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dell'ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe con particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro quarantotto ore per le zone soggette a restrizione ed entro sette giorni per il resto del territorio nazionale nonché i dati relativi alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.

2. L'ACL identifica come sospetta una carcassa di cinghiale selvatico o maiale domestico solo in caso di anormale aumento della mortalità o di lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.

3. Le positività nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio territorialmente competente nelle zone soggette a restrizione II e III non necessita conferma da parte del CEREP. In caso di positività, l'ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio di PSA. Viceversa per le positività nelle zone indenni, nelle zone soggette a restrizione I e nelle province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP (indipendentemente dalla eventuale precedente inclusione o meno della provincia in zone soggette a restrizione). In caso di sospetto in queste ultime zone il campione deve essere inviato direttamente al CEREP senza eseguire il test di prima istanza presso i laboratori territoriali competenti. La positività viene comunicata all'ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in SIMAN e l'esito diagnostico finale viene registrato in SINVSA.

4. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, l'ACL provvede ad assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi, notificando il sospetto sul SIMAN e dando comunicazione del sospetto secondo il flusso previsto dal decreto legislativo n. 136/2022.

5. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale in avanzato stato di decomposizione positive alla PSA al test di prima istanza in una zona soggetta a restrizione in cui non si rilevano positività da più di sei mesi oppure in una zona in cui sono state revocate le restrizioni, prima di notificare il focolaio in SIMAN i campioni devono essere inviati al CEREP per ulteriori valutazioni al fine della conferma del focolaio.



6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella zona CEV, inseriscono i dati sull'attività di ricerca rafforzata delle carcasse alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni e nella zona CEV, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:

a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto;

b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.

8. Nelle zone di restrizione ai sensi del regolamento n. 595/2023 sarà cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sul rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo o in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore, della movimentazione di carni dei cinghiali abbattuti nonché degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente a cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.

9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario straordinario alla PSA i dati riguardanti le attività di depopolamento dei cinghiali selvatici attraverso l'apposita funzionalità a disposizione delle regioni all'interno del Portale del Sistema informativo veterinario nazionale <https://www.vetinfo.it> L'utente regionale in possesso di credenziali autorizzate all'accesso all'aerea riservata del portale, attraverso il link «Piano delle Catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico. Tutti gli abbattimenti di cinghiale avvenuti su tutti i territori regionali, indipendentemente dal tipo di classificazione, devono essere georeferenziati e raccolti per il tramite di applicativi informativi in ogni singola regione.

10. Con la stessa cadenza dovranno essere trasmessi al Commissario straordinario alla PSA la documentazione sulla regolarità delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ACL di competenza.

## Art. 17.

### *Provvedimenti regionali*

1. Fermi restando gli obiettivi e le finalità della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, il Commissario straordinario, su proposta delle singole regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, può emanare provvedimenti di carattere regionale per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.

2. Al fine di assicurare omogeneità nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanità animale, i provvedimenti di dettaglio regionali in materia di PSA possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario.

## Art. 18.

### *Gruppi operativi territoriali – GOT*

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle autorità competenti locali e alle Direzioni regionali della Sanità pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie provinciali alle guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli enti parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.

2. I GOT regionali danno supporto alle attività di coordinamento del Commissario straordinario per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e individuano all'interno degli stessi un responsabile di riferimento regionale per tali attività.

## Art. 19.

### *Sanzioni*

1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - e 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - e 650 - inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, del codice penale, chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo nei confronti del cinghiale, ad eccezione di quello finalizzato al prelievo selettivo o alle attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore, o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali selvatici in zone soggette a restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della PSA, ivi comprese quelle di messa in opera delle barriere, nonché manomissione delle barriere stesse, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.



2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione.

#### Art. 20.

##### *Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura*

1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente allestite strutture di cattura, l'autorità competente locale, d'intesa con i sindaci, può interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.

#### Art. 21.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.

#### Art. 22.

##### *Abrogazioni e disposizioni finali*

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

2. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza si applica a decorrere dal 16 luglio 2025 e fino al 28 marzo 2026 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2025

*Il Commissario straordinario:* FILIPPINI

ALLEGATO I

LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI SELVATICI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA E NELLA ZONA CEV.

#### Premessa

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone soggette a restrizione e nelle zone CEV è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. In queste zone l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra le diverse tipologie di zone.

Ogni istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente allegato. Tale piano deve essere redatto da ogni istituto faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'ACL per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

#### Formazione

Tutto il personale deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli ILZZSS. e dall'ACL in collaborazione con l'autorità sanitaria regionale previa richiesta degli istituti faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

#### Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali selvatici abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test milza e in subordine altri organi target deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato su incarico e supervisione dell'ACL, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'ACL, per ottemperare ai flussi informativi preposti.

#### Gestione delle carcasse

Stoccaggio sicuro *in loco* dei cinghiali selvatici abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA. Nessuna parte dei cinghiali selvatici può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Immediatamente dopo l'abbattimento e prima delle operazioni di eviscerazione il cinghiale deve essere identificato individualmente, una volta campionato ed eviscerato deve essere stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato



dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del *test* di tutte le carcasse. In caso di esito positivo anche di una sola carcassa tutto il lotto deve essere distrutto. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.

#### Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;

utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;

riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

utilizzare esclusivamente presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

#### Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni istituto faunistico o altro soggetto pubblico o privato interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasse di cinghiali selvatici abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

disinfettanti per ambienti e attrezzature;

acqua corrente ed elettricità;

cella frigo/frigorifero o congelatore;

pavimenti e pareti lavabili;

un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;

barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;

un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;

contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;

barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

#### Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali selvatici positivi alla PSA e relativi visceri.

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri vengono avviate allo smaltimento a cura dell'ACL.

#### Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai *test* di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata secondo modalità e tempistiche riportate dalla ditta produttrice. I prodotti da impiegare sono presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti.

#### ALLEGATO 2

MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ CON NUMERO SUPERIORE ALLE VENTI PERSONE.

#### Trekking

a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;

b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistiche informative, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;

g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;

h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;

i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti, nonché provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

#### Biking

Nell'ambito di questa attività occorre:

a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti;

b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti, nonché provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

d) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di *biking*, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso as-



sicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

#### Pesca dilettantistica

La pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

a) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;

b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

c) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;

e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

#### Competizioni di pesca sportiva

L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio);

b) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza sarà anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del *virus* della PSA per il lavaggio degli stivali utilizzati per la pesca;

c) sarà vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;

d) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

#### Attività agrosilvocolturali

I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:

a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiali selvatici nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiali selvatici, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio;

b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti.

#### Monitoraggio ambientale e faunistico

a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

#### Ricerca di funghi [e tartufi]

Per le attività di ricerca di funghi dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del *virus* della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

a) munirsi di presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti e di attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);

c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle quarantotto ore successive all'attività di ricerca;

d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito in un involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;

e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di alimenti portati a seguito;

f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività.

#### Manifestazioni religiose e associazionistiche

Spetta al sindaco, quale autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a) che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le Manifestazioni, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, *pro loco*, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio;

b) procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al santuario con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

c) che l'accesso alla zona interessata dalla manifestazione sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso



(strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, *google maps* per il tracciamento del percorso;

d) è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

e) che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

f) che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

g) che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;

h) rispettare il divieto di lasciare sul posto qualsiasi residuo di materiale infettante compresi quelli di alimenti;

i) che il pubblico partecipante provveda ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati);

j) in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

k) che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

l) che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

m) che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

n) che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;

o) che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, *pro loco* e/o protezione civile.

#### Attività di campeggio nei boschi

Spetta al sindaco, quale autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a) che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, *pro loco*, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio. Al termine di ogni battuta dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto;

b) procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

c) che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, *google maps* per il tracciamento del percorso;

d) è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

e) che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

f) che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

g) che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità;

h) che i partecipanti provvedano ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

i) che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

j) che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

k) che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda:

a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

al lavaggio degli indumenti utilizzati;

l) che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

m) si precisa, infine, che sarà cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della polizia municipale.

#### Aree picnic

Qualora l'area picnic sia gestita dal comune, ente parco o da privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, è possibile la fruizione dell'area nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:

a) che le aree di sosta degli autoveicoli, le aree antistanti l'area picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali malati e moribondi all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio. Al termine di ogni giornata dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto;

b) che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);

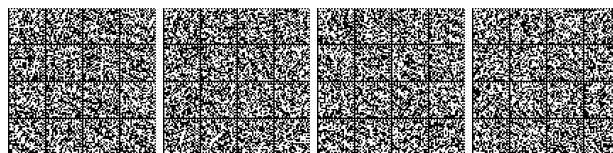
c) che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi;

d) che il pubblico partecipante non esca all'area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;

e) che il comune/ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;

f) obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il più rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata.

Spetta al sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'area picnic.



## Transumanza/alpeggio

Spetta al sindaco, quale autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;

b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali malati o moribondi, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio.

Spetta al servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del *virus* della PSA.

Procedura: l'allevatore dovrà effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il servizio veterinario di destino.

Nel corso delle attività, inoltre, si rammenta che dovrà essere segnalato all'ACL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali selvatici in evidente stato di difficoltà).

## Altre attività all'aperto

Per qualsiasi altra attività all'aperto/manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione non già prevista nei punti precedenti sarà cura dell'ACL verificarne i necessari requisiti di biosicurezza.

25A04025

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 25 giugno 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Era società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuova era società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 879.105,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.947.932,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.216.706,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché dalla presenza di debiti tributari e verso Istituti previdenziali;

Considerato che in data 12 aprile 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 24 aprile 2024;

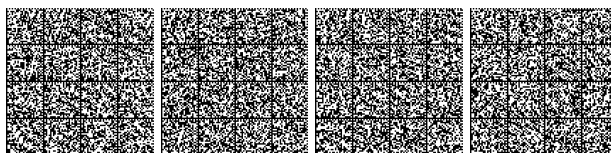
Considerato che in data 30 settembre 2024 il competente ufficio della Direzione generale per i servizi di vigilanza, pur prendendo atto del miglioramento dell'attività produttiva, ha sospeso il procedimento per sessanta giorni, invitando il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza utili ad attestare il superamento della condizione di insolvenza rilevata dai dati contabili prodotti, aggiornati al 29 febbraio 2024;

Vista la nota del 3 dicembre 2024, con la quale il legale rappresentante ha trasmesso una situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2024, dalla quale risulta un aggravamento della condizione di insolvenza, dato un attivo patrimoniale di euro 853.987,46 contro una massa debitoria di euro 2.312.401,50 e un patrimonio netto negativo di euro - 1.623.769,42;

Vista la nota del 4 dicembre 2024, con la quale la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha comunicato alla società cooperativa che avrebbe dato seguito al procedimento avviato, dato il permanere dello stato di decozione dell'ente;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova era società cooperativa in liquidazione», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03732021203), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Guidarelli, nato a Urbino (PU) il 28 marzo 1975 (codice fiscale GDRNDR75C28L500G), domiciliato in Fermignano (PU), via Mazzini, n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03855

DECRETO 25 giugno 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Energia società cooperativa in liquidazione», in Argelato e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545-terdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Nuova Energia società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 781.326,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.737.840,00, ed un patrimonio netto negativo di euro - 971.332,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previdenziali e tributari;

Considerato che in data 21 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Energia società cooperativa in liquidazione», con sede in Argelato (BO) (codice fiscale 03949661205), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marchesano, nato a Medicina (BO) il 12 febbraio 1978 (codice fiscale MRC-SFN78B12F083G), ivi domiciliato in via Ignazio Cusini n. 27/A.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

*Il Ministro: URSO*

25A03856

DECRETO 25 giugno 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Liberomondo società cooperativa sociale in liquidazione», in Bra e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Liberomondo società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 22 gennaio 2025, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.629.620,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.618.550,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.504.974,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di diversi decreti ingiuntivi e da un atto di precetto;

Considerato che in data 5 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

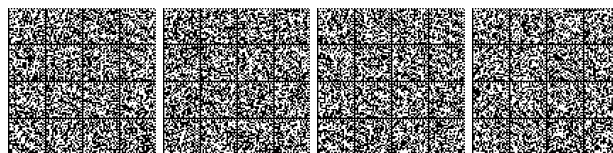
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Liberomondo società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Bra (CN) (codice fiscale 02575550047), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Greta Romani, nata a Torino (TO) il 9 febbraio 1974 (codice fiscale RMNGRT74B49L219B), ivi domiciliata in via Giovanni Migliara n. 21.



## Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

*Il Ministro:* URSO

25A03857

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene e benzoile perossido, «Adalain».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 238/2025 del 23 giugno 2025*

Codice pratica MCA/2023/227.

Procedura europea NL/H/5900/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ADALAIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8 - 10, 13435 Berlino Germania.

Confezioni:

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 30 g - A.I.C. n. 051996015 (in base 10) 1KLTC (in base 32);

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 45 g - A.I.C. n. 051996027 (in base 10) 1KLTCV (in base 32);

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE DA 60 g - A.I.C. n. 051996039 (in base 10) 1KLTD7 (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE DA 15 g - A.I.C. n. 051996041 (in base 10) 1KLTD9 (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE DA 30 g - A.I.C. n. 051996054 (in base 10) 1KLTDQ (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE DA 45 g - A.I.C. n. 051996066 (in base 10) 1KLTF2 (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE DA 60 G - A.I.C. n. 051996078 (in base 10) 1KLTFG (in base 32).

Principio attivo: adapalene e benzoile perossido.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Adalvo Limited, Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta;

Beltapharm S.p.a. - via Stelvio n. 66 - 20095 Cusano Milanino, Milano, Italia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile



2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A03776**

### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Zopiclone, «Zopiclone Olpha»**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 243/2025 del 25 giugno 2025*

Codice pratica: MRA/2023/8.

Procedura europea: IT/H/0951/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZOPICLONE OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Olpha AS con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia.

Confezioni:

«3,75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051078018 (in base 10), 1JQSW2 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051078020 (in base 10), 1JQSW4 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051078032 (in base 10), 1JQSWJ (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PVDC - A.I.C. n. 051078044 (in base 10), 1JQSWW (in base 32).

Principio attivo: zopiclone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Olpha AS, Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: A.I.C. n. 051078032 «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC.

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Confezioni:

A.I.C. n. 051078018 «3,75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL-PVC/PVDC;

A.I.C. n. 051078020 «7,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL-PVC/PVDC;

A.I.C. n. 051078044 «7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL-PVC/PVDC.

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 marzo 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A03777**

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di pantoprazolo sodico sesquidrato, «Pantoprazolo Zentiva Italia».**

#### *Estratto determina AAM/PPA n. 375/2025 del 26 giugno 2025*

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IB costituito da n. 1 variazione di tipo IB, B.II.e.1.b)1 e da n. 1 variazione di tipo IB B.II.f.1.a)1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale PANTOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA anche nelle confezioni di seguito indicate.

Variazione di tipo IB B.II.e.1.b)1.

#### *Confezioni:*

«20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439358 (codice base 32 14P2FY);

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439360 (codice base 32 14P2G0);

«20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439372 (codice base 32 14P2GD);

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439384 (codice base 32 14P2GS);

«20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439396 (codice base 32 14P2H4);

«20 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439408 (codice base 32 14P2HJ);

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439410 (codice base 32 14P2HL);

«20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439422 (codice base 32 14P2HY);

«20 mg compresse gastroresistenti» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439434 (codice base 32 14P2JB);

«20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439446 (codice base 32 14P2JQ);

«20 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439459 (codice base 32 14P2K3);

«20 mg compresse gastroresistenti» 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439461 (codice base 32 14P2K5);

«20 mg compresse gastroresistenti» 140 (10×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439473 (codice base 32 14P2KK);

«20 mg compresse gastroresistenti» 140 (5×28) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439485 (codice base 32 14P2KX);

«20 mg compresse gastroresistenti» 280 (20×14) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439497 (codice base 32 14P2L9);

«20 mg compresse gastroresistenti» 280 (10×28) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439509 (codice base 32 14P2LP);

«20 mg compresse gastroresistenti» 500 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439511 (codice base 32 14P2LR);

«20 mg compresse gastroresistenti» 700 (5×140) compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038439523 (codice base 32 14P2M3).

Variazione di Tipo IB, B.II.f.1.a)1.

Riduzione della *shelf-life* del prodotto finito confezionato nel nuovo blister in PVC/PE/PVDC/ALU da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Principio attivo: pantoprazolo sodico sesquidrato.

Codice di procedura europea: DE/H/0946/001-002/IB/068/G.

Codice pratica: C1B/2024/2437.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia s.r.l., codice fiscale 11388870153, sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121, Milano (MI).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per le seguenti nuove confezioni: A.I.C. n. 038439358, A.I.C. n. 038439360, A.I.C. n. 038439384, A.I.C. n. 038439408, A.I.C. n. 038439434, A.I.C. n. 038439446, A.I.C. n. 038439511 è invece adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

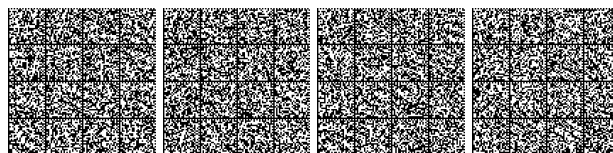
Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR».

#### *Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03778

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di benzilpenicillina, «Benzilpenicillina Potassica K24 Pharmaceuticals».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 406/2025 del 26 giugno 2025*

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale BENZILPENICILLINA POTASSICA K24 PHARMACEUTICALS (codice A.I.C. n. 036981) nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C. n.: 036981037 - «1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro (codice base 32 138L9F).

Principio attivo: benzilpenicillina.

Codice pratica: N1B/2025/301.

Titolare A.I.C.: K24 Pharmaceuticals S.r.l., codice fiscale 07510800639, con sede legale e domicilio fiscale in - via Generale Orsini n. 46 - 80100 - Napoli, NA, Italia.

La descrizione della confezione autorizzata A.I.C. 036981025 è aggiornata per adeguamento *standard terms*,

da:

A.I.C.: 036981025 - «1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconcini;

a:

A.I.C.: 036981025 - «1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconcini in vetro.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03779

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Novalgina»**

*Estratto determina IP n. 530 del 24 giugno 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOVALGIN TROPFEN 1X20 ML LÖSUNG dall'Austria con numero di autorizzazione 6704, intestato alla società Opella Healthcare Austria GMBH TURM A, 29. OG, Wienerbergstraße 11 1100 Wien (Austria) e prodotto da A. Nattermann & Cie. GMBH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Germania, da Sanofi-Aventis Deutschland GMBH, BRÜNINGSTRASSE 50 Höchst - 65929 Frankfurt Am Main, Germania e da Sanofi Aventis GMBH, Turm A, 29. OG, WIENERBERGSTRASSE 11, 1100 Wien Austria con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 050146024 (in base 10) 1HUBR8 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 500 mg di noramidopirina metansolfonato sodico (metamizolo);

eccipienti: Saccarina sodica 2 H<sub>2</sub>O, sodio diidrogeno fosfato, sodio monoidrogeno fosfato, essenza semiamara (contenente alcol) ed acqua depurata.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare Novalgina» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Dopo la prima apertura il flacone non va conservato per più di tre mesi»: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Dopo la prima apertura il flacone non va conservato per più di dodici mesi.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria)

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C. : 050146024.

Classe di rimborsabilità: C

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

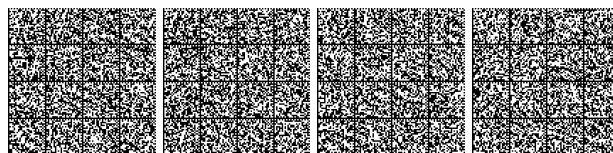
Codice A.I.C.: 050146024.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale



del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni  
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico Europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03780

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio  
del medicinale per uso umano «Gallio (67GA) Citrato Curium Netherlands»**

*Estratto determina AAM/PPA n. 433/2025 del 7 luglio 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio:

Medicinale: GALLIO (67GA) CITRATO CURIUM NETHERLANDS.

Confezione: 039007012 «37 mbq/ ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 2,2 ml a 5,5 ml.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V. con sede legale in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten - Paesi Bassi.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2021/37

con scadenza il 26 marzo 2022 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

*Stampati*

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03926

**Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione  
all'importazione parallela di taluni medicinali**

*Estratto determina IP n. 506 del 20 giugno 2025*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Medifarm S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

| Denominazione                   | Descrizione                                                 | A.I.C.    | Data G.U.  | Data decadenza |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE | «200 mg + 30 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite | 046976015 | 17/06/2019 | 18/06/2024     |
| STILNOX                         | «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse           | 041674033 | 07/06/2019 | 08/06/2024     |

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03927



### Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali

Estratto determina IP n. 507 del 20 giugno 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società New Pharmashop S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

| Denominazione    | Descrizione                                                      | A.I.C.    | Data G.U.  | Data decadenza |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| GLUCOBAY         | «50 mg compresse» 40 compresse                                   | 047923014 | 02/10/2019 | 03/10/2024     |
| GUTTALAX         | «7,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 15 ml              | 046748012 | 14/12/2018 | 15/12/2023     |
| IMODIUM          | «2 mg capsule rigide» 8 capsule                                  | 046757023 | 09/11/2019 | 10/11/2024     |
| MAALOX           | «plus compresse masticabili» 30 compresse                        | 047458017 | 19/06/2019 | 20/06/2024     |
| PEPTAZOL         | «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL | 048032015 | 29/11/2019 | 30/11/2024     |
| PEPTAZOL         | «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL | 048032027 | 29/11/2019 | 30/11/2024     |
| TOBRAL           | «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml               | 043317027 | 28/09/2018 | 29/09/2023     |
| TRIATEC HCT      | «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse                            | 046979011 | 14/12/2018 | 15/12/2023     |
| VOLTAREN EMULGEL | «2% gel» tubo da 100 g                                           | 47258013  | 28/02/2019 | 29/02/2024     |

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03928

### Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 533 del 27 giugno 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Farma 1000 S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

| Denominazione | Descrizione                                        | A.I.C.    | Data G.U. | Data decadenza |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| DAFLON        | «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse | 037738085 | 31-mag-18 | 01-giu-23      |

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03942

### Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Daflon» e «Stilnox»

Estratto determina IP n. 535 del 27 giugno 2025

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Farmavox S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

| Denominazione | Descrizione                                        | A.I.C.    | Data G.U. | Data decadenza |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| DAFLON        | «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse | 042989044 | 29-set-18 | 30-set-23      |
| STILNOX       | «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  | 043982038 | 27-set-19 | 28-feb-24      |

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03943



### **Avviso di pubblicazione della determina n. 899 del 24 giugno 2025 di adeguamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023.**

Si avvisa che sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco è pubblicata la determina presidenziale n. 899 del 24 giugno 2025 di adeguamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023.

25A03944

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

### **Criteri e modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per il periodo relativo agli anni termici 2025-2026 e 2026-2027.**

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 giugno 2025 sono stati approvati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per il periodo relativo agli anni termici 2025-2026 e 2026-2027.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)

25A03941

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **Fusione per incorporazione della Parrocchia del SS. Salvatore nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia del SS. Salvatore nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe con sede in Venezia, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Stefano Protomartire subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia del SS. Salvatore, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A03887

### **Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Moisè nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Moisè nella Parrocchia di S. Stefano protomartire, entrambe con sede in Venezia, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Stefano protomartire subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Moisè, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A03888

### **Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Grumo Appula.**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 2021, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del

Comune di Grumo Appula (BA), nelle persone del dott. Angelo Pedone, del dott. Francesco Mancini e del dott. Roberto Fortini, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il suddetto dott. Roberto Fortini è deceduto, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 2025, è stata nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Grumo Appula (BA), il dott. Giovanni Calia, in sostituzione del deceduto dott. Roberto Fortini.

25A03900

### **Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Magisano.**

Il Comune di Magisano (CZ), con delibera n. 2 del 18 febbraio 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2025, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Magisano (CZ), nella persona della dott.ssa Carmela Chiellino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A03901

### **Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Galliciano nel Lazio.**

Il Comune di Galliciano nel Lazio (RM), con delibera n. 1 del 18 marzo 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Galliciano nel Lazio (RM), nelle persone della dott.ssa Nella Coacci, del dott. Guerino Vittorio De Luca, della rag. Laura Siliquini, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A03902

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **Dati statistici relativi all'utilizzo di animali a fini scientifici per l'anno 2023**

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 26/2014, sancisce l'obbligatorietà per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati.

Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla rielaborazione e alla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successivamente con la decisione 2020/569/UE, la Commissione ha fornito istruzioni dettagliate sulle modalità di comunicazione dei dati statistici sull'uso degli animali, introducendo diverse novità rispetto alla legislazione previgente:

deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso animale può essere utilizzato più volte. Pertanto, il numero degli utilizzi non può essere confrontato con il numero totale di animali cosiddetti «*naïve*», cioè al primo utilizzo;

deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi;

devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i Cefalopodi, alcune specie di pesci, o gli animali geneticamente modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore o disagio;

i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni, tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine della procedura per quell'animale.

Con la decisione di esecuzione 2020/569/UE del 16 aprile 2020 sono state ampliate alcune categorie di specie animali inserendo i tacchini per i volatili, le spigole (fam. *serranidae*, *moronidae*), i salmoni (fam. *salmonidae*) e i guppy (fam. *poeciliidae*) per i pesci.

Per quanto riguarda i primati non umani deve essere indicato il luogo di nascita (non la provenienza).

Sono state inserite nuove categorie nella ricerca di base (biologia dello sviluppo) e nella ricerca traslazionale (alimentazione animale).

Per quanto concerne la produzione di anticorpi monoclonali è stata inserita un'ulteriore suddivisione riguardo la produzione esclusivamente con il metodo ascitico.

ALLEGATO

#### Spiegazione delle tabelle

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, art. 39, commi 3 e 4, emanato in recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Ministero della salute raccoglie le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati, sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del citato decreto.

I dati statistici, trasmessi annualmente dal Ministero alla Commissione europea, sono raccolti attraverso la Banca dati telematica della sperimentazione animale e rielaborati per la successiva pubblicazione.

Si precisano i contenuti delle tabelle che seguono:

Tabella n. 1 - Animali *naïve* utilizzati per specie

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto alla specie.

Tabella n. 2A - Animali *naïve* utilizzati in base al luogo di nascita

Questa tabella fornisce il numero effettivo degli animali utilizzati, esclusi i primati non umani, ovvero il totale di animali al primo utilizzo (*naïve*) rispetto al luogo di nascita.

Tabella n. 2B - Primati non umani *naïve* utilizzati in base al luogo di nascita

Questa tabella fornisce il numero effettivo dei primati non umani utilizzati, ovvero il totale di primati non umani al primo utilizzo (*naïve*) rispetto al luogo di nascita.

Tabella n. 3 - Generazione primati non umani *naïve*

Questa tabella fornisce il numero di primati non umani *naïve* utilizzati, suddivisi in base alla generazione:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'*habitat* naturale

Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

Tabella n. 4 - Utilizzi di animali nelle procedure

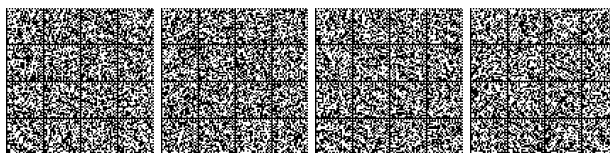
Questa tabella indica il numero totale degli utilizzi di animali rispetto alla specie, ovvero la somma degli animali al primo utilizzo e di quelli utilizzati più volte.

Tabella n. 5 - Finalità delle procedure

Questa tabella fornisce indicazioni sulle finalità delle procedure a cui sono sottoposti gli animali, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*) sia di quelli riutilizzati.

Tabella n. 6 - Gravità delle procedure

Questa tabella fornisce una panoramica sul livello di gravità delle procedure (non risveglio, lieve, moderata, grave) e indica, per ogni specie, il numero di utilizzi, tenendo conto sia degli animali al primo utilizzo (*naïve*), sia di quelli riutilizzati.



| TABELLA 1: ANIMALI NAÏVE UTILIZZATI PER SPECIE Anno 2023 |                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Numero di animali rispetto alla specie                   |                                                                                       |                |
| Codice Specie                                            | Specie                                                                                | TOTALE         |
| A1                                                       | Topi ( <i>Mus musculus</i> )                                                          | 216.428        |
| A2                                                       | Ratti ( <i>Rattus norvegicus</i> )                                                    | 74.093         |
| A3                                                       | Porcellini d'India ( <i>Cavia porcellus</i> )                                         | 14.385         |
| A4                                                       | Criceti (Siriani) ( <i>Mesocricetus auratus</i> )                                     | 472            |
| A5                                                       | Criceti (Cinesi) ( <i>Cricetus griseus</i> )                                          | 12             |
| A6                                                       | Gerbilli della Mongolia ( <i>Meriones unguiculatus</i> )                              | 50             |
| A7                                                       | Altri roditori (altri Rodentia)                                                       | 351            |
| A8                                                       | Conigli ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )                                              | 5.957          |
| A9                                                       | Gatti ( <i>Felis catus</i> )                                                          | 0              |
| A10                                                      | Cani ( <i>Canis familiaris</i> )                                                      | 450            |
| A11                                                      | Furetti ( <i>Mustela putorius furo</i> )                                              | 35             |
| A12                                                      | Altri carnivori (altri Carnivora)                                                     | 0              |
| A13                                                      | Cavalli, asini o ibridi (Equidae)                                                     | 0              |
| A14                                                      | Suini ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )                                                | 2.013          |
| A15                                                      | Capre ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )                                                | 7              |
| A16                                                      | Pecore ( <i>Ovis aries</i> )                                                          | 68             |
| A17                                                      | Bovini ( <i>Bos primigenius</i> )                                                     | 421            |
| A18                                                      | Proscimmie (Prosimia)                                                                 | 0              |
| A19                                                      | Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i> )                                | 0              |
| A20                                                      | Macachi di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )                                       | 142            |
| A21                                                      | Macachi resi ( <i>Macaca mulatta</i> )                                                | 1              |
| A22                                                      | Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i> ) | 0              |
| A23                                                      | Babbuini ( <i>Papio</i> spp.)                                                         | 0              |
| A24                                                      | Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i> )                                   | 0              |
| A25-1                                                    | Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)                          | 0              |
| A25-2                                                    | Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)                                    | 0              |
| A26                                                      | Scimmie antropomorfe (Hominoidea)                                                     | 0              |
| A27                                                      | Altri mammiferi (altri Mammalia)                                                      | 6              |
| A28                                                      | Polli domestici ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )                                   | 31.975         |
| A37                                                      | Tacchini ( <i>Meleagris gallopavo</i> )                                               | 402            |
| A29                                                      | Altri uccelli (altro Aves)                                                            | 157            |
| A30                                                      | Rettili (Reptilia)                                                                    | 0              |
| A31                                                      | Rane ( <i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i> )                                 | 0              |
| A32                                                      | Rane ( <i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i> )                            | 174            |
| A33                                                      | Altri anfibi (altri Amphibia)                                                         | 0              |
| A34                                                      | Pesci zebra ( <i>Danio rerio</i> )                                                    | 14.311         |
| A38                                                      | Spigole (spp. from families e.g. <i>Serranidae</i> , <i>Moronidae</i> )               | 747            |
| A39                                                      | Salmoni, trote, salmerini e temoli ( <i>Salmonidae</i> )                              | 1.189          |
| A40                                                      | Guppy, portaspada, molly e platy ( <i>Poeciliidae</i> )                               | 735            |
| A35                                                      | Altri pesci (altri Pisces)                                                            | 540            |
| A36                                                      | Cefalopodi (Cephalopoda)                                                              | 9              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>365.130</b> |

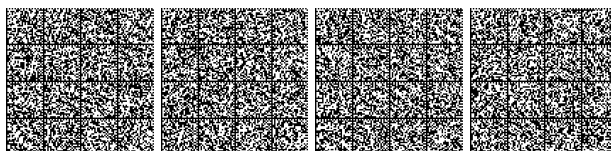


TABELLA 2A: ANIMALNAÏVE UTILIZZATI IN BASE AL LUOGO DI NASCITA Anno 2023

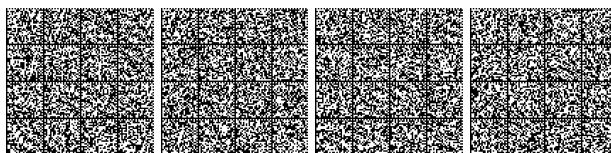
| Numero di animali rispetto al luogo di nascita esclusi i primati non umani |                                                                  |                                                           |                                                                  |                                      |                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Codice Specie                                                              | Specie                                                           | O1 - Animali nati nell'UE presso un allevatore registrato | O2 - Animali nati nell'UE ma non presso un allevatore registrato | O3 - Animali nati nel resto d'Europa | O4 - Animali nati nel resto del mondo | TOTALE         |
| A1                                                                         | Topi ( <i>Mus musculus</i> )                                     | 196.701                                                   | 18.550                                                           | 6                                    | 1.171                                 | 216.428        |
| A2                                                                         | Ratti ( <i>Rattus norvegicus</i> )                               | 72.005                                                    | 1.886                                                            | 0                                    | 202                                   | 74.093         |
| A3                                                                         | Porcellini d'India ( <i>Cavia porcellus</i> )                    | 14.385                                                    | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 14.385         |
| A4                                                                         | Criceti (Siriani) ( <i>Mesocricetus auratus</i> )                | 472                                                       | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 472            |
| A5                                                                         | Criceti (Cinesi) ( <i>Cricetus griseus</i> )                     | 12                                                        | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 12             |
| A6                                                                         | Gerbilli della Mongolia ( <i>Meriones unguiculatus</i> )         | 50                                                        | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 50             |
| A7                                                                         | Altri roditori (altri Rodentia)                                  | 287                                                       | 64                                                               | 0                                    | 0                                     | 351            |
| A8                                                                         | Conigli ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )                         | 5.954                                                     | 3                                                                | 0                                    | 0                                     | 5.957          |
| A9                                                                         | Gatti ( <i>Felis catus</i> )                                     | 0                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 0              |
| A10                                                                        | Cani ( <i>Canis familiaris</i> )                                 | 78                                                        | 0                                                                | 0                                    | 372                                   | 450            |
| A11                                                                        | Furetti ( <i>Mustela putorius furo</i> )                         | 5                                                         | 30                                                               | 0                                    | 0                                     | 35             |
| A12                                                                        | Altri carnivori (altri Carnivora)                                | 0                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 0              |
| A13                                                                        | Cavalli, asini o ibridi ( <i>Equidae</i> )                       | 0                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 0              |
| A14                                                                        | Suini ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )                           | 1.156                                                     | 857                                                              | 0                                    | 0                                     | 2.013          |
| A15                                                                        | Capre ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )                           | 0                                                         | 7                                                                | 0                                    | 0                                     | 7              |
| A16                                                                        | Pecore ( <i>Ovis aries</i> )                                     | 46                                                        | 22                                                               | 0                                    | 0                                     | 68             |
| A17                                                                        | Bovini ( <i>Bos primigenius</i> )                                | 313                                                       | 108                                                              | 0                                    | 0                                     | 421            |
| A27                                                                        | Altri mammiferi (altri Mammalia)                                 | 6                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 6              |
| A28                                                                        | Polli domestici ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )              | 30.091                                                    | 1.884                                                            | 0                                    | 0                                     | 31.975         |
| A37                                                                        | Tacchini ( <i>Meleagris gallopavo</i> )                          | 390                                                       | 12                                                               | 0                                    | 0                                     | 402            |
| A29                                                                        | Altri uccelli (altro Aves)                                       | 157                                                       | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 157            |
| A30                                                                        | Rettili ( <i>Reptilia</i> )                                      | 0                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 0              |
| A31                                                                        | Rane ( <i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i> )            | 0                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 0              |
| A32                                                                        | Rane ( <i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i> )       | 174                                                       | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 174            |
| A33                                                                        | Altri anfibi (altri Amphibia)                                    | 0                                                         | 0                                                                | 0                                    | 0                                     | 0              |
| A34                                                                        | Pesci zebra ( <i>Danio rerio</i> )                               | 14.015                                                    | 296                                                              | 0                                    | 0                                     | 14.311         |
| A38                                                                        | Spigole ( <i>spp. from families e.g. Serranidae, Moronidae</i> ) | 587                                                       | 160                                                              | 0                                    | 0                                     | 747            |
| A39                                                                        | Salmoni, trote, salmerini e temoli ( <i>Salmonidae</i> )         | 1.028                                                     | 161                                                              | 0                                    | 0                                     | 1.189          |
| A40                                                                        | Guppy, portaspada, molly e platy ( <i>Poeciliidae</i> )          | 550                                                       | 185                                                              | 0                                    | 0                                     | 735            |
| A35                                                                        | Altri pesci (altri Pisces)                                       | 461                                                       | 67                                                               | 12                                   | 0                                     | 540            |
| A36                                                                        | Cefalopodi ( <i>Cephalopoda</i> )                                | 0                                                         | 9                                                                | 0                                    | 0                                     | 9              |
|                                                                            | <b>TOTALE</b>                                                    | <b>338.923</b>                                            | <b>24.301</b>                                                    | <b>18</b>                            | <b>1.745</b>                          | <b>364.987</b> |



TABELLA 2B: PRIMATI NON UMANI NAÏVE UTILIZZATI IN BASE AL LUOGO DI NASCITA Anno 2023

Numero di primati non umani rispetto al luogo di nascita

| Codice Specie | Specie                                                        | NPHO1 -<br>Animali nati<br>presso un<br>allevatore<br>registrato<br>nell'UE | NHPO2 -<br>Animali nati<br>nel resto<br>d'Europa | NHPO3 -<br>Animali nati<br>in Asia | NHPO4 -<br>Animali nati<br>in America | NHPO5 -<br>Animali nati<br>in Africa | NHP06 -<br>Animali nati<br>nel resto<br>del mondo | TOTALE     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| A18           | Proscimmie (Prosimia)                                         | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A19           | Uistiti o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)                | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A20           | Macachi di Giava (Macaca fascicularis)                        | 0                                                                           | 0                                                | 68                                 | 0                                     | 74                                   | 0                                                 | 142        |
| A21           | Macachi resi (Macaca mulatta)                                 | 1                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 1          |
| A22           | Cercopitechi Chirocebus spp. (in genere pygerythus o sabaeus) | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A23           | Babbuini (Papio spp.)                                         | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A24           | Scimmie scoiattolo (ad es. Samiri sciureus)                   | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A25-1         | Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)  | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A25-2         | Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)            | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
| A26           | Scimmie antropomorfe (Hominoidea)                             | 0                                                                           | 0                                                | 0                                  | 0                                     | 0                                    | 0                                                 | 0          |
|               | <b>TOTALE</b>                                                 | <b>1</b>                                                                    | <b>0</b>                                         | <b>68</b>                          | <b>0</b>                              | <b>74</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>143</b> |



| TABELLA 3: GENERAZIONE PRIMATI NON UMANI NAIVE Anno 2023 |                                                                                       |            |            |                        |                                 |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| Numero di primati non umani rispetto alla generazione*   |                                                                                       |            |            |                        |                                 |            |
| Codice Specie                                            | Specie                                                                                | NHPG1 - F0 | NHPG2 - F1 | NHPG3 - F2 o superiore | NHPG4- Colonia auto-sufficiente | TOTALE     |
| A18                                                      | Proscimmie (Prosimia)                                                                 | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A19                                                      | Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i> )                                | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A20                                                      | Macachi di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )                                       | 0          | 0          | 142                    | 0                               | 142        |
| A21                                                      | Macachi resi ( <i>Macaca mulatta</i> )                                                | 0          | 0          | 1                      | 0                               | 1          |
| A22                                                      | Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i> ) | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A23                                                      | Babbuini ( <i>Papio</i> spp.)                                                         | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A24                                                      | Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i> )                                   | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A25-1                                                    | Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)                          | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A25-2                                                    | Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)                                    | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
| A26                                                      | Scimmie antropomorfe (Hominoidea)                                                     | 0          | 0          | 0                      | 0                               | 0          |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>143</b>             | <b>0</b>                        | <b>143</b> |

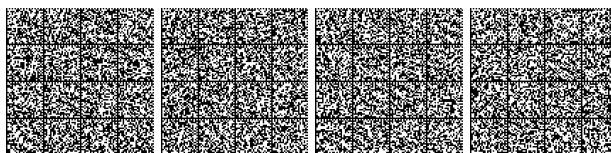
\*Legenda:

F0 = animali prelevati in natura e allevati in cattività

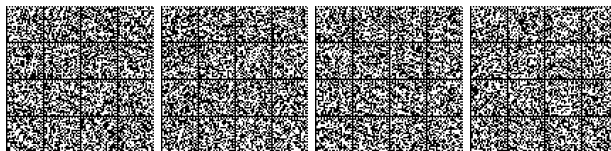
F1 = prima generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

F2 o superiore = seconda generazione allevata in cattività, fuori dall'habitat naturale

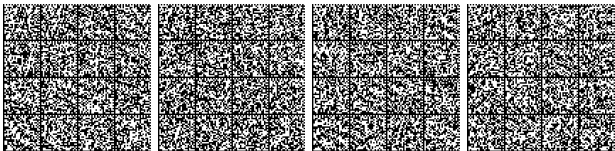
Colonia autosufficiente = animali allevati all'interno della colonia o provenienti da altre colonie ma non prelevati allo stato selvatico, tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.



| TABELLA 4: UTILIZZI DI ANIMALI NELLE PROCEDURE Anno 2023 |                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Numero di utilizzi di animali rispetto alla specie       |                                                                                       |                |
| Codice Specie                                            | Specie                                                                                | Totale         |
| A1                                                       | Topi ( <i>Mus musculus</i> )                                                          | 217.109        |
| A2                                                       | Ratti ( <i>Rattus norvegicus</i> )                                                    | 74.397         |
| A3                                                       | Porcellini d'India ( <i>Cavia porcellus</i> )                                         | 14.444         |
| A4                                                       | Criceti (Siriani) ( <i>Mesocricetus auratus</i> )                                     | 472            |
| A5                                                       | Criceti (Cinesi) ( <i>Cricetus griseus</i> )                                          | 12             |
| A6                                                       | Gerbilli della Mongolia ( <i>Meriones unguiculatus</i> )                              | 50             |
| A7                                                       | Altri roditori (altri Rodentia)                                                       | 351            |
| A8                                                       | Conigli ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )                                              | 6.915          |
| A9                                                       | Gatti ( <i>Felis catus</i> )                                                          | 0              |
| A10                                                      | Canì ( <i>Canis familiaris</i> )                                                      | 518            |
| A11                                                      | Furetti ( <i>Mustela putorius furo</i> )                                              | 40             |
| A12                                                      | Altri carnivori (altri Carnivora)                                                     | 0              |
| A13                                                      | Cavalli, asini o ibridi ( <i>Equidae</i> )                                            | 0              |
| A14                                                      | Suini ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )                                                | 2.072          |
| A15                                                      | Capre ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )                                                | 7              |
| A16                                                      | Pecore ( <i>Ovis aries</i> )                                                          | 122            |
| A17                                                      | Bovini ( <i>Bos primigenius</i> )                                                     | 421            |
| A18                                                      | Proscimmie ( <i>Prosimia</i> )                                                        | 0              |
| A19                                                      | Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i> )                                | 0              |
| A20                                                      | Macachi di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )                                       | 165            |
| A21                                                      | Macachi resi ( <i>Macaca mulatta</i> )                                                | 1              |
| A22                                                      | Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i> ) | 0              |
| A23                                                      | Babbuini ( <i>Papio</i> spp.)                                                         | 0              |
| A24                                                      | Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i> )                                   | 0              |
| A25-1                                                    | Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo ( <i>Cercopithecoidea</i> )                 | 0              |
| A25-2                                                    | Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo ( <i>Ceboidea</i> )                           | 0              |
| A26                                                      | Scimmie antropomorfe ( <i>Hominoidea</i> )                                            | 0              |
| A27                                                      | Altri mammiferi (altri Mammalia)                                                      | 257            |
| A28                                                      | Polli domestici ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )                                   | 32.038         |
| A37                                                      | Tacchini ( <i>Meleagris gallopavo</i> )                                               | 402            |
| A29                                                      | Altri uccelli (altro Aves)                                                            | 188            |
| A30                                                      | Rettili ( <i>Reptilia</i> )                                                           | 0              |
| A31                                                      | Rane ( <i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i> )                                 | 0              |
| A32                                                      | Rane ( <i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i> )                            | 205            |
| A33                                                      | Altri anfibi (altri Amphibia)                                                         | 0              |
| A34                                                      | Pesci zebra ( <i>Danio rerio</i> )                                                    | 14.311         |
| A38                                                      | Spigole (spp. from families e.g. <i>Serranidae</i> , <i>Moronidae</i> )               | 747            |
| A39                                                      | Salmoni, trote, salmerini e temoli ( <i>Salmonidae</i> )                              | 1.234          |
| A40                                                      | Guppy, portaspada, molly e platy ( <i>Poeciliidae</i> )                               | 735            |
| A35                                                      | Altri pesci (altri Pisces)                                                            | 540            |
| A36                                                      | Cefalopodi ( <i>Cephalopoda</i> )                                                     | 9              |
|                                                          | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>367.762</b> |



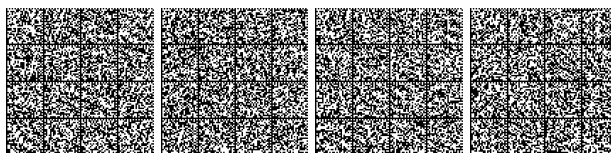
| TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE    Anno 2023       |                                                 |                    |                                      |                                                  |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie |                                                 |                    |                                      |                                                  |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                                                       |         |
| Codice Specie                                           | Specie                                          | PB-Ricerca di Base | PT-Ricerca traslazionale o applicata | PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria | PE 40-Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali | PS 41- Conservazione delle Specie | PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali | PF 43-Indagini medico-legali | PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure | TOTALE  |
| A1                                                      | Topi (Mus musculus)                             | 95.779             | 98.531                               | 20.555                                           | 304                                                                                                                     | 0                                 | 750                                                                                                                              | 0                            | 1.190                                                                                                 | 217.109 |
| A2                                                      | Ratti (Rattus norvegicus)                       | 11.541             | 8.592                                | 53.263                                           | 70                                                                                                                      | 0                                 | 931                                                                                                                              | 0                            | 0                                                                                                     | 74.397  |
| A3                                                      | Porcellini d India (Cavia porcellus)            | 0                  | 1.498                                | 12.946                                           | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 14.444  |
| A4                                                      | Criceti (Siriani) (Mesocricetus auratus)        | 0                  | 310                                  | 162                                              | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 472     |
| A5                                                      | Criceti (Cinesi) (Cricetus griseus)             | 0                  | 12                                   | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 12      |
| A6                                                      | Gerbilli della Mongolia (Meriones unguiculatus) | 50                 | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 50      |
| A7                                                      | Altri roditori (altri Rodentia)                 | 79                 | 208                                  | 0                                                | 64                                                                                                                      | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 351     |
| A8                                                      | Congili (Oryctolagus cuniculus)                 | 41                 | 431                                  | 6.410                                            | 20                                                                                                                      | 0                                 | 13                                                                                                                               | 0                            | 0                                                                                                     | 6.915   |
| A9                                                      | Gatti (Felis catus)                             | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A10                                                     | Cani (Canis familiaris)                         | 0                  | 0                                    | 518                                              | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 518     |
| A11                                                     | Furetti (Mustela putorius furo)                 | 0                  | 10                                   | 30                                               | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 40      |
| A12                                                     | Altri carnivori (altri Carnivora)               | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A13                                                     | Cavalli, asini o ibridi (Equidae)               | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A14                                                     | Suini (Sus scrofa domesticus)                   | 22                 | 473                                  | 361                                              | 606                                                                                                                     | 0                                 | 610                                                                                                                              | 0                            | 0                                                                                                     | 2.072   |
| A15                                                     | Capre (Capra aegagrus hircus)                   | 0                  | 7                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 7       |
| A16                                                     | Pecore (Ovis aries)                             | 13                 | 89                                   | 1                                                | 5                                                                                                                       | 0                                 | 14                                                                                                                               | 0                            | 0                                                                                                     | 122     |
| A17                                                     | Bovini (Bos primigenius)                        | 6                  | 334                                  | 81                                               | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 421     |
| A18                                                     | Proscimmie (Prosimia)                           | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A19                                                     | Uistiti o tamarini (ad es. Callithrix jacchus)  | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |



| TABELLA 5: FINALITA' DELLE PROCEDURE    Anno 2023       |                                                                                       |                    |                                      |                                                  |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Numero di utilizzi rispetto alle finalità e alla specie |                                                                                       |                    |                                      |                                                  |                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                  |                              |                                                                                                       |         |
| Codice Specie                                           | Specie                                                                                | PB-Ricerca di Base | PT-Ricerca traslazionale o applicata | PR- Uso a fini regolatori e produzione ordinaria | PE 40-Protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali | PS 41- Conservazione delle Specie | PE 42-Istruzione superiore o di formazione per l'acquisizione, il mantenimento o il miglioramento delle competenze professionali | PF 43-Indagini medico-legali | PG 43- Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati, non utilizzato in altre procedure | TOTALE  |
| A20                                                     | Macachi di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )                                       | 0                  | 0                                    | 165                                              | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 165     |
| A21                                                     | Macachi resi ( <i>Macaca mulatta</i> )                                                | 1                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 1       |
| A22                                                     | Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i> ) | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A23                                                     | Babbuini ( <i>Papio</i> spp.)                                                         | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A24                                                     | Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samirisciureus</i> )                                    | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A25-1                                                   | Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo ( <i>Cercopithecoidea</i> )                 | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A25-2                                                   | Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo ( <i>Ceboldea</i> )                           | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A26                                                     | Scimmie antropomorfe (Hominoidea)                                                     | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A27                                                     | Altri mammiferi (altri Mammalia)                                                      | 0                  | 251                                  | 0                                                | 6                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 257     |
| A28                                                     | Poli domestici ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )                                    | 1.537              | 2.834                                | 27.667                                           | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 32.038  |
| A37                                                     | Tacchini ( <i>Meleagris gallopavo</i> )                                               | 0                  | 390                                  | 12                                               | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 402     |
| A29                                                     | Altri uccelli (altro Aves)                                                            | 119                | 69                                   | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 188     |
| A30                                                     | Rettili ( <i>Reptilia</i> )                                                           | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A31                                                     | Rane ( <i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i> )                                 | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A32                                                     | Rane ( <i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i> )                            | 163                | 42                                   | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 205     |
| A33                                                     | Altri anfibi (altri <i>Amphibia</i> )                                                 | 0                  | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 0       |
| A34                                                     | Pesci zebra ( <i>Danio rerio</i> )                                                    | 5.039              | 1.413                                | 7.502                                            | 300                                                                                                                     | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 57                                                                                                    | 14.311  |
| A38                                                     | <i>P. goe. spp. rom. am. es e g. erran. ae. Moronidae</i> )                           | 450                | 247                                  | 50                                               | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 747     |
| A39                                                     | Salmoni, trote, salmerini e tenoli ( <i>Salmonidae</i> )                              | 0                  | 161                                  | 1.073                                            | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 1.234   |
| A40                                                     | Guppy, portaspada, molly e platy ( <i>Poeciliidae</i> )                               | 550                | 0                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 185                               | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 735     |
| A35                                                     | Altri pesci (altri <i>Pisces</i> )                                                    | 163                | 365                                  | 0                                                | 12                                                                                                                      | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 540     |
| A36                                                     | Cefalopodi ( <i>Cephalopoda</i> )                                                     | 8                  | 1                                    | 0                                                | 0                                                                                                                       | 0                                 | 0                                                                                                                                | 0                            | 0                                                                                                     | 9       |
|                                                         | TOTALE                                                                                | 115.561            | 116.268                              | 130.796                                          | 1.387                                                                                                                   | 185                               | 2.318                                                                                                                            | 0                            | 1.247                                                                                                 | 367.762 |



| TABELLA 6: GRAVITA' DELLE PROCEDURE Anno 2023                    |                                                                                       |                   |                            |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Numero di utilizzi rispetto alle specie ed al livello di gravità |                                                                                       |                   |                            |               |                |                |
| Codice Specie                                                    | Specie                                                                                | SV1-Non risveglio | SV2-Lieve (e fino a lieve) | SV3-Moderata  | SV4-Grave      | TOTALE         |
| A1                                                               | Topi ( <i>Mus musculus</i> )                                                          | 6.795             | 65.455                     | 63.509        | 81.350         | <b>217.109</b> |
| A2                                                               | Ratti ( <i>Rattus norvegicus</i> )                                                    | 1.757             | 50.137                     | 11.794        | 10.709         | <b>74.397</b>  |
| A3                                                               | Porcellini d India ( <i>Cavia porcellus</i> )                                         | 197               | 498                        | 10.849        | 2.900          | <b>14.444</b>  |
| A4                                                               | Criceti (Siriani) ( <i>Mesocricetus auratus</i> )                                     | 0                 | 416                        | 0             | 56             | <b>472</b>     |
| A5                                                               | Criceti (Cinesi) ( <i>Cricetus griseus</i> )                                          | 0                 | 0                          | 12            | 0              | <b>12</b>      |
| A6                                                               | Gerbilli della Mongolia ( <i>Meriones unguiculatus</i> )                              | 0                 | 0                          | 50            | 0              | <b>50</b>      |
| A7                                                               | Altri roditori (altri Rodentia)                                                       | 0                 | 64                         | 0             | 287            | <b>351</b>     |
| A8                                                               | Conigli ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )                                              | 1.374             | 1.394                      | 3.289         | 858            | <b>6.915</b>   |
| A9                                                               | Gatti ( <i>Felis catus</i> )                                                          | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A10                                                              | Cani ( <i>Canis familiaris</i> )                                                      | 0                 | 439                        | 77            | 2              | <b>518</b>     |
| A11                                                              | Furetti ( <i>Mustela putorius furo</i> )                                              | 0                 | 40                         | 0             | 0              | <b>40</b>      |
| A12                                                              | Altri carnivori (altri Carnivora)                                                     | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A13                                                              | Cavalli, asini o ibridi ( <i>Equidae</i> )                                            | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A14                                                              | Suini ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )                                                | 686               | 707                        | 595           | 84             | <b>2.072</b>   |
| A15                                                              | Capre ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )                                                | 0                 | 7                          | 0             | 0              | <b>7</b>       |
| A16                                                              | Pecore ( <i>Ovis aries</i> )                                                          | 2                 | 83                         | 34            | 3              | <b>122</b>     |
| A17                                                              | Bovini ( <i>Bos primigenius</i> )                                                     | 0                 | 402                        | 17            | 2              | <b>421</b>     |
| A18                                                              | Proscimmie (Prosimia)                                                                 | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A19                                                              | Uistiti o tamarini (ad es. <i>Callithrix jacchus</i> )                                | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A20                                                              | Macachi di Giava ( <i>Macaca fascicularis</i> )                                       | 0                 | 138                        | 24            | 3              | <b>165</b>     |
| A21                                                              | Macachi resi ( <i>Macaca mulatta</i> )                                                | 0                 | 0                          | 1             | 0              | <b>1</b>       |
| A22                                                              | Cercopitechi <i>Chlorocebus</i> spp. (in genere <i>pygerythrus</i> o <i>sabaeus</i> ) | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A23                                                              | Babbuini ( <i>Papio</i> spp.)                                                         | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A24                                                              | Scimmie scoiattolo (ad es. <i>Samiri sciureus</i> )                                   | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A25-1                                                            | Altre specie di Scimmie del Vecchio Mondo ( <i>Cercopithecoidea</i> )                 | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A25-2                                                            | Altre specie di Scimmie del Nuovo Mondo ( <i>Ceboloidea</i> )                         | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A26                                                              | Scimmie antropomorfe ( <i>Hominoidea</i> )                                            | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A27                                                              | Altri mammiferi (altri Mammalia)                                                      | 0                 | 106                        | 151           | 0              | <b>257</b>     |
| A28                                                              | Polli domestici ( <i>Gallus gallus domesticus</i> )                                   | 0                 | 23.617                     | 3.099         | 5.322          | <b>32.038</b>  |
| A37                                                              | Tacchini ( <i>Meleagris gallopavo</i> )                                               | 0                 | 189                        | 117           | 96             | <b>402</b>     |
| A29                                                              | Altri uccelli (altro Aves)                                                            | 0                 | 51                         | 41            | 96             | <b>188</b>     |
| A30                                                              | Rettili ( <i>Reptilia</i> )                                                           | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A31                                                              | Rane ( <i>Rana temporaria</i> e <i>Rana pipiens</i> )                                 | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A32                                                              | Rane ( <i>Xenopus laevis</i> e <i>Xenopus tropicalis</i> )                            | 0                 | 129                        | 76            | 0              | <b>205</b>     |
| A33                                                              | Altri anfibi (altri Amphibia)                                                         | 0                 | 0                          | 0             | 0              | <b>0</b>       |
| A34                                                              | Pesci zebra ( <i>Danio rerio</i> )                                                    | 5                 | 10.188                     | 1.309         | 2.809          | <b>14.311</b>  |
| A38                                                              | Spigole (spp. from families e.g. <i>Serranidae</i> , <i>Moronidae</i> )               | 0                 | 627                        | 0             | 120            | <b>747</b>     |
| A39                                                              | Salmoni, trote, salmerini e temoli ( <i>Salmonidae</i> )                              | 0                 | 671                        | 0             | 563            | <b>1.234</b>   |
| A40                                                              | Guppy, portaspada, molly e platy ( <i>Poeciliidae</i> )                               | 0                 | 550                        | 185           | 0              | <b>735</b>     |
| A35                                                              | Altri pesci (altri Pisces)                                                            | 0                 | 396                        | 132           | 12             | <b>540</b>     |
| A36                                                              | Cefalopodi ( <i>Cephalopoda</i> )                                                     | 1                 | 0                          | 8             | 0              | <b>9</b>       |
|                                                                  | <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>10.817</b>     | <b>156.304</b>             | <b>95.369</b> | <b>105.272</b> | <b>367.762</b> |



**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY****Bando per la partecipazione al Corso *post-universitario*  
di specializzazione superiore in telecomunicazioni - anno accademico 2025/2026**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni (SSSTLC) - in collaborazione con la Facoltà di ingegneria dell'informazione, informatica e statistica dell'Università degli studi «Sapienza» di Roma - ha emesso il bando per la presentazione della domanda di partecipazione al corso *post-universitario* di specializzazione superiore in telecomunicazioni per il conseguimento del Diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni (TLC) - anno accademico 2025/2026 (ai sensi del regio-decreto n. 2483/1923, modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325 e successive modifiche e integrazioni).

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il giorno 31 ottobre 2025 secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando, la documentazione a corredo e le relative informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy: <https://www.mimit.gov.it> - al link: <https://www.mimit.gov.it/it/digitale/tecnologie-delle-comunicazioni/formazione/scuola-superiorespecializzazione-tlc>

**25A03908****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

**Riconoscimento e conferma delle associazioni e degli enti legittimati  
ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni**

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: [www.governo.it](http://www.governo.it) sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: <http://disabilita.governo.it> sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2025 concernente riconoscimento e conferma delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni ed i relativi allegati.

**25A03907**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-162) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

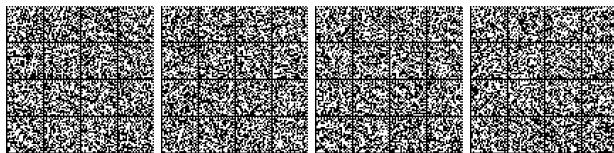
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale € <b>86,72</b>    |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € <b>55,46</b> |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € <b>18,00</b>  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

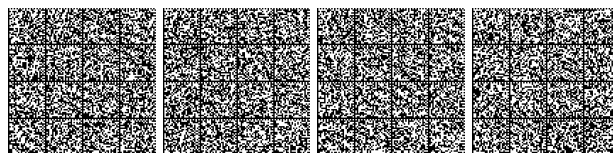
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

